

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4901

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RECCIA, SPECCHIA e CUSIMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2000

—————

Soppressione dei diritti di uso civico, delle trazzere demaniali
e dei commissariati per la liquidazione degli usi civici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità dell'estinzione dell'istituto degli usi civici e della soppressione delle procedure di liquidazione degli stessi nasce da alcune considerazioni irrinunciabili.

In primo luogo, lo stesso concetto di proprietà collettiva non trova più la sua ragion d'essere in una economia che non è più prevalentemente agricola, laddove le stesse destinazioni d'uso collettivo dei terreni sono da intendersi in modo diverso dallo spirito per il quale sono sorte.

L'articolo 44 della Costituzione dispone che la legge possa imporre obblighi e vincoli alla proprietà privata terriera «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali».

Tale norma è da interpretarsi alla luce dei recenti parametri economici e sociali che hanno portato un profondo mutamento nella nostra economia nazionale, e specialmente, in quella agricola.

Gli usi civici intesi come ogni utilizzazione di beni e servizi da parte della collettività ed, in senso più proprio, come disciplina degli usi civici esercitati dalla collettività su terre non di propria pertinenza (diritti reali parziali, diritti collettivi d'uso, servitù e condomini per facoltà separate) in quanto retaggio di regime feudale sono da tempo destinati a cessare attraverso il procedimento estintivo della liquidazione.

Quest'ultimo, tuttavia, non ha mostrato di essere efficace e, soprattutto, risolutivo dal momento che continua a tenere in piedi un intreccio gravoso tra Stato e regioni, tra potere amministrativo e potere giurisdizionale attraverso la figura del commissariato per la liquidazione degli usi civici, che sebbene

sia istituto regionale con prevalenti funzioni amministrative, svolge anche una giurisdizione incidentale sui diritti controversi.

Infatti, già i regi decreti-legge 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484, e 16 maggio 1926, n. 895, congiuntamente convertiti, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, si proponevano come obiettivo quello della liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su proprietà private, e la loro applicazione non ha eliminato il problema delle costruzioni e delle occupazioni abusive, né ha consentito il recupero delle terre civiche abusivamente occupate.

Ne sono sorti, invece, contenziosi interminabili che hanno contribuito a creare situazioni di grave incertezza del diritto.

Per ciò stesso l'istituto dei commissari agli usi civici così come regolato in virtù di legge delega che ha attribuito alle regioni la liquidazione degli stessi, risulta ormai inadatto a garantire una rapida soluzione all'annoso problema.

D'altra parte la regione deve essere messa in grado di provvedere agevolmente ed in tempi brevi alla questione *de qua*, con procedure snelle che vengano adottate di volta in volta dalle stesse regioni secondo le loro specifiche peculiarità.

Pertanto è nostra opinione che un radicale intervento legislativo che estingua tutti gli usi civici ma che nel contempo sopprima anche l'istituto dei commissari regionali per gli usi civici, permetta in tempi brevi all'ente regionale, in quanto depositario della delega in materia, di sanare mediante provvedimenti per l'affrancazione e la legittimazione da terreni in oggetto, la materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli usi civici ed i diritti di godimento promiscuo di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché i diritti di demanialità sui tratturi e sulle trazzere di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, sono estinti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui all'articolo 27 del citato regio decreto-legge n. 751 del 1924, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 1766 del 1927, nonché gli uffici speciali tecnici per le trazzere ed i tratturi di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. Il personale in servizio presso gli organismi soppressi ai sensi del comma 1 rientra nell'amministrazione di appartenenza ovvero, su istanza degli interessati, è assorbito nei ruoli delle rispettive regioni o province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano i provvedimenti di dichiarazione di estinzione di cui all'articolo 1.

2. Le regioni adottano tutti i provvedimenti necessari a regolamentare l'affranca-

zione, la legittimazione e la reintegra delle occupazioni dei terreni di uso civico e di ex uso civico nonché gli eventuali indennizzi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le somme ottenute a titolo di indennizzo saranno utilizzate dalle regioni per scopi di pubblica utilità ed, in particolare, per il miglioramento ambientale.